

L'Istituto, con la [circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47](#), illustra le **misure a sostegno del reddito** previste dal decreto-legge 18/2020 nei casi di **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Misure per i lavoratori

Queste le prestazioni a supporto delle attività produttive su tutto il territorio nazionale:

- [Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria](#) e assegno ordinario;
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per le aziende che si trovano in [Cassa Integrazione Straordinaria](#);
- Assegno ordinario del [Fondo di Integrazione Salariale \(FIS\)](#);
- Assegno ordinario dei Fondi bilaterali (di cui all'articolo 26, d.lgs 148/2015) e [Fondi Trentino](#) e [Bolzano-Alto Adige](#);
- Cassa Integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA);
- [Cassa Integrazione in Deroga](#).

Province autonome: Cassa Integrazione in Deroga con causale Covid-19

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che le [Regioni e le Province autonome](#), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono riconoscere, trattamenti di **Cassa Integrazione salariale in Deroga** per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le risorse finanziarie relative a questi trattamenti destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi **Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**, che autorizzano le relative prestazioni.